

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso concernente la sentenza del 30 giugno 2016 nella causa T-424/13 in relazione al regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude altresì il procedimento nei confronti dell'Indonesia

(2016/C 398/10)

Sentenza

Il Tribunale dell'Unione europea («il Tribunale») ha annullato, nella sentenza del 30 giugno 2016 nella causa T-424/13 *Jinan Meide Casting Co. Ltd contro Consiglio* ⁽¹⁾, il regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, originari tra l'altro della Repubblica popolare cinese ⁽²⁾, nella misura in cui esso si applica al produttore esportatore cinese Jinan Meide Casting Co. Ltd («il produttore esportatore interessato»).

Il Tribunale ha statuito che i diritti di difesa del produttore esportatore interessato sono stati violati con il rifiuto della sua richiesta di comunicazione dei calcoli del valore normale effettuati utilizzando i dati riservati di un produttore del paese di riferimento nell'inchiesta che ha condotto all'adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013. In particolare, il Tribunale ha concluso che la Commissione ha commesso un errore nell'invocare la necessità di rispettare il principio della parità di trattamento per respingere tale richiesta. Il Tribunale ha sostenuto che non poteva essere escluso che se la richiesta fosse stata accolta, l'esito dell'inchiesta sarebbe stato diverso.

Conseguenze

Conformemente all'articolo 266 del TFUE, le istituzioni dell'Unione sono tenute a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza comporta. Di conseguenza, la richiesta presentata dal produttore esportatore interessato per ottenere la comunicazione dei calcoli del valore normale effettuati in base ai dati riservati del produttore del paese di riferimento dovrebbe essere riesaminata alla luce delle circostanze particolari in cui si trova tale produttore esportatore.

Nei casi in cui i procedimenti consistono in varie fasi amministrative, l'annullamento di una di queste fasi non annulla l'intero procedimento ⁽³⁾. L'inchiesta antidumping è un esempio di procedimento multi-fase. L'annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 ha riguardato un singola fase del procedimento amministrativo, cioè la comunicazione di informazioni al produttore esportatore. Nel conformarsi alla sentenza del Tribunale del 30 giugno 2016, la Commissione ha quindi la possibilità di correggere gli aspetti del regolamento che hanno determinato l'annullamento, lasciando invariate le parti non interessate dalla sentenza ⁽⁴⁾. Rimangono pertanto valide le conclusioni raggiunte nel regolamento contestato che non sono state impugnate entro i termini stabiliti o che sono state impugnate ma respinte dalla sentenza del Tribunale o non esaminate dal Tribunale e che quindi non hanno condotto all'annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013.

⁽¹⁾ GU C 305 del 22.8.2016, pag. 25.

⁽²⁾ GU L 129 del 14.5.2013, pag. 1.

⁽³⁾ Causa T-2/95, *Industrie des poudres sphériques (IPS)/Consiglio*, Racc. 1998, pag. II-3939.

⁽⁴⁾ Causa C-458/98 P, *Industrie des poudres sphériques (IPS)/Consiglio*, Racc. 2000, pag. I-08147.

Procedura di riapertura

In considerazione di quanto precede, la Commissione riapre l'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di accessori di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese che ha condotto all'adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 per quanto concerne il produttore esportatore interessato e la riprende al punto in cui si è verificata l'irregolarità con la pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La riapertura è limitata all'esecuzione della sentenza del Tribunale per quanto riguarda la società Jinan Meide Casting Co. Ltd.

Osservazioni scritte

Il produttore esportatore interessato e l'industria dell'Unione sono invitati a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova sulle questioni riguardanti la riapertura dell'inchiesta. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta

Il produttore esportatore interessato e l'industria dell'Unione possono chiedere di essere sentiti dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla riapertura dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale dovrebbero essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate all'inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte e la corrispondenza trasmesse dalle parti interessate e per le quali è richiesto un trattamento riservato devono recare la dicitura «Limited» («Diffusione limitata») ⁽¹⁾.

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽²⁾ («il regolamento di base»), un riassunto non riservato delle stesse contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono il proprio accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

⁽¹⁾ Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

⁽²⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: CHAR 04/039
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

E-mail: TRADE-MALLEABLE-FITTINGS-DUMPING@ec.europa.eu

Omissa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni saranno ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L'assenza di una risposta su supporto informatico non sarà considerata omissa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che le presentazioni della risposta nella forma richiesta comporterebbero oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

Consigliere auditore

Il produttore esportatore interessato e l'industria dell'Unione possono chiedere, nei procedimenti in materia commerciale, l'intervento del consigliere auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l'altro, l'esecuzione della sentenza.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/>

Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (¹).

Informazioni alle autorità doganali

I dazi antidumping definitivi corrisposti a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 sulle importazioni nell'Unione europea di accessori di ghisa malleabile, attualmente classificati al codice NC ex 7307 19 10 (codice TARIC 7307 19 10 10) e originari della Repubblica popolare cinese, prodotti da Jinan Meide Casting Co. Ltd. (codice addizionale TARIC B336), e i dazi provvisori riscossi in via definitiva a norma dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 dovrebbero essere rimborsati o sgravati. A norma della vigente legislazione doganale il rimborso o lo sgravio deve essere chiesto alle autorità doganali nazionali.

(¹) GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1.

Comunicazione di informazioni

Il produttore esportatore interessato e l'industria dell'Unione saranno informati dei fatti essenziali e delle considerazioni in base ai quali si intende eseguire la sentenza e avranno la possibilità di presentare osservazioni.
